Proposta di deliberazione

OGGETTO: VARIANTE N. 46 – Approvazione variante non sostanziale al PRGC – art. 63 c. 5 lett. a) della L.R. 5/2007 e art. 17 lett. a) e e) del D.P.Reg. 86/2008

* * *

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del 20/06/1972, nonché le successive Varianti, tra cui la Variante Generale n. 37 al P.R.G.C., di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09/11/2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21/12/2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26/01/2005, la Variante Generale n. 40 al P.R.G.C., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24/03/2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22/07/2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del 10/08/2011, e le successive Varianti puntuali approvate;

VISTO l'art. 106 del Codice Civile che stabilisce che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione;

VISTA la circolare n. 29 del 7 giugno 2007 (prot. n. 200706193-15100/397), con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell'Interno ha inteso diramare istruzioni e chiarimenti agli ufficiali di stato civile circa la facoltà di celebrare i matrimoni civili in luoghi diversi dalla Casa Comunale; precisando che i locali destinati alla costituzione dell'Ufficio di Stato Civile ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, devono essere riservati all'esclusiva disponibilità del Comune, secondo il calendario dell'Ufficio di Stato civile;

VISTO il "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili" adottato con la delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.2012, che all'art. 3 comma 3 prevede la possibilità di individuare, con deliberazione di Giunta, altri locali presso i quali istituire una sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile al fine di celebrarvi matrimoni, anche di proprietà privata, purchè acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di ragionevole continuità temporale e ne venga riservata all'uopo l'esclusiva disponibilità al comune;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute di poter celebrare il matrimonio presso l'arenile e ritenuto di valutare la possibilità di dare una risposta positiva a dette richieste individuando ulteriori sedi nel territorio comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, ritenendo, in tal modo, di valorizzare il patrimonio turistico del territorio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 18/04/2013 "*Matrimoni civili presso locali diversi dalla Casa Municipale: definizione criteri minimi e approvazione bozza di convenzione d'uso gratuito* in cui si prevede di istituire l'Ufficio distaccato di Stato Civile in un locale di cui preferibilmente la spiaggia sia area pertinenziale o, in subordine, prospiciente alla spiaggia;

VISTA la disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. n.6818 del 04.03.2014, con cui si è disposto l'avvio del procedimento per una Variante al PRGC, al fine di conseguire la possibilità di celebrare matrimoni nell'arenile, considerato che:

- per l'espletamento delle attività dell'ufficiale di stato civile si rende necessario individuare una struttura appositamente designata come Ufficio di Stato Civile;
- le destinazioni d'uso individuate dalle vigenti norme di PRGC per l'ambito della zona S5 – sottozona "b-arenile" non prevedono attività istituzionali o uffici di enti pubblici;

PRESO ATTO che con la medesima disposizione si è demandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata l'incarico di redazione degli elaborati costituenti la predetta variante;

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dalla L.R. 5/2007 e dal regolamento della stessa D.P.Reg. 86/2008 come "non

sostanziali", in quanto rispetta i limiti di flessibilità del PRGC vigente, e che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 17 del citato D.P.Reg. 86/2008;

VISTO l'elaborato unico di Variante predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Elisa Turco, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Gorizia al n. 272, conformemente a quanto indicato dal D.P.Reg 86/2008, che contiene:

- *Relazione illustrativa;*
- *Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione*
- *Relazione di coerenza con i imiti di flessibilità e Relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata;*
- *Dichiarazione limiti di flessibilità*
- *Dichiarazione vincoli beni culturali*
- *Dichiarazione relazione geologica*

e le seguenti relazioni di analisi paesaggistica ed ambientale:

- *Rapporto di verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;*
- *Verifica delle significatività delle previsioni della Variante relativamente all'incidenza sui siti della rete "Natura 2000";*

CONSIDERATO che l'ambito sottoposto a Variante non ricade in siti di interesse comunitario (S.I.C.) o in zone di protezione speciale (Z.P.S.), né risulta localizzato in prossimità tale da comportare incidenza, come emerge dagli elaborati di cui sopra, a firma dell'arch. Elisa Turco, responsabile del Settore Urbanistica ed

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Urbanistica in data 27/02/2014, ed ha conseguito parere favorevole all'unanimità;

DATO ATTO che si rileva l'interesse pubblico sotteso all'approvazione della Variante in oggetto poiché l'intenzione dell'Amministrazione risulta propedeutica alla promozione in chiave turistica del territorio, e che la zona oggetto di variante rimane adibita a servizi ed attrezzature collettive;

VISTO l'art. 63, comma 5, della la L.R. 5/2007, secondo il quale il Comune, nelle more dell'adeguamento al P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) della legge può adottare varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il P.T.R. stesso;

VISTA la L.R. 22/2009 di avvio della riforma della pianificazione territoriale regionale, che stabilisce le direttive per la predisposizione del nuovo Piano regionale, denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

DATO ATTO che il Decreto del Presidente della Regione n.084/pres del 16/04/2013, con il quale viene approvato il Piano di Governo del Territorio, dispone che *"il Piano del governo del territorio di cui al punto 1 entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima del 01 gennaio 2015"*;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), che definisce tra le "varianti non sostanziali" ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007 quelle che *"a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente (...) e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici"*;

VISTO l'elaborato "Obiettivi, Strategie e Limiti di Flessibilità" della Variante Generale n. 40 sopra richiamata, che all'art. 8.3, comma 1 lett. c dispone quanto segue per le zone di tipo "S – servizi e attrezzature collettive": *"Limiti di Flessibilità (...) La zona S: (...) è modificabile di sottozona e/o di servizio o attrezzatura, anche per costituire tipologie nuove, purché:*

1) *siano rispettati gli standards urbanistici regionali*

2) *non siano ridotte le zone di bosco, imboschimento e verde territoriale"*

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto:

- prevede la possibilità dell'insediamento di un servizio in una zona servizi;
- non incide sugli standard urbanistici regionali;
- non interessa zone di bosco, imboschimento o verde territoriale;

e quindi rientra nei limiti di flessibilità ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/2008;

DATO ATTO che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 17 del citato D.P.Reg. 086/2008;

CONSIDERATO CHE:

– la variante proposta consiste nell'inserimento di una nuova destinazione d'uso all'interno dell'esistente zona "S5b – ARENILE"; tale nuova destinazione d'uso sarà denominata "Uffici amministrativi del Comune di Lignano Sabbiadoro".

– la variante proposta ha esclusivamente carattere normativo e non incide né sulla zonizzazione, né sulla perimetrazione di zona.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", il quale prevede che *"(…) per le piccole aree di interesse locale, tra cui le aree interessate dai Piani Attuativi la Giunta Comunale, quale Autorità competente, valuta se le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano possano avere effetti significativi sull'ambiente (…)"*;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 06.03.2014 è stato disposto che la Variante in oggetto non sia assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008;

DATO ATTO che l'area di intervento della Variante interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto medesimo, come dichiarato dalla progettista della proposta di Variante;

PRESO ATTO della asseverazione geologica prodotta dalla progettista della proposta di Variante ai fini di cui all'art. 17, comma 11, del D.P.Reg. n. 086/2008.;

DATO ATTO che la Variante in oggetto non comporta incidenze significative sui S.I.C. presenti nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, come certificato dalla Verifica di incidenza allegata alla proposta di Variante;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2014 "*VARIANTE N. 46 – Adozione variante non sostanziale al PRGC – art. 63 c. 5 lett. a) della L.R. 5/2007 e art. 17 lett. a) e e) del D.P.Reg. 86/2008";*

DATO ATTO che:

- dell'adozione della Variante in argomento è stato dato avviso mediante pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26.03.2014;
- che a norma dell'art. 63-bis comma 10 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e art. 17 comma 4 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20/03/2008, é stato data notizia, mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio, con l'affissione di manifesti e sul sito web del Comune, del deposito della Variante al P.R.G.C. adottata;

CONSIDERATO che durante il prescritto periodo di deposito dell'elaborato di variante e della relativa deliberazione di adozione, dal giorno 26.03.2014 e per i 30 (trenta) giorni effettivi successivi, non

sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla Variante adottata, come risulta dalla certificazione del Sindaco e dall'attestazione rilasciata dal Segretario Comunale agli atti dell'ufficio;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008;

VISTO la L.R. n. 16/2008;

VISTA la L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 22/2009

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

1. di approvare la Variante 46 al P.R.G.C., non sostanziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 della L.R. 5/2007 e dall'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008;
2. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante del presente atto gli elaborati citati in premessa a firma dell'arch. Elisa Turco, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Gorizia al n. 272, incaricata con disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. 6818 del 04.03.2014;
3. di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di sovrintendere all'espletamento delle procedure di pubblicazione previste dalla L.R. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni altro adempimento necessario alla conclusione dell'iter aministrativo della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto connesso e conseguente.

****

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.21/2003.

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Data, 07 maggio 2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
Arch. Elisa Turco

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO